

Comunità Montana dei Laghi bergamaschi – Ambito territoriale Alto Sebino
Alloggi di housing sociale

Regolamento

Art. 1 Destinatari

L'offerta abitativa di housing è connotata da temporaneità pertanto non si potrà mai prevedere un inserimento definitivo presso gli appartamenti individuati.

La durata dell'inserimento è prevista per 6 mesi rinnovabili; la commissione, sentiti l'ente gestore, il comune di provenienza e l'eventuale servizio specialistico, si riserva di valutare caso per caso la necessità di prorogare tale periodo fino ad un massimo di 12 mesi, non più rinnovabile.

Possono accedere all'appartamento soggetti residenti in uno dei dieci Comuni della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito territoriale Alto Sebino, in carico ai servizi sociali di base o specialistici, con difficoltà di accesso alla casa e al lavoro e/o appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- neo maggiorenni, in uscita da comunità alloggio o percorsi di affido, per i quali si ritenga opportuno, per sviluppare il processo verso una vita autonoma, l'accompagnamento educativo anche nella sperimentazione dell'autonomia abitativa,
- persone con disabilità che hanno concluso il percorso di riabilitazione e/o educativo e che presentano competenze di base spendibili in un progetto di vita autonoma anche dal punto di vista abitativo
- persone fragili che per la situazione contingente e/o per la storia personale hanno consolidato una situazione di emarginazione, per le quali la casa può rappresentare il "luogo" di avvio di un percorso di rientro in un contesto di "normalità",
- nucleo monogenitoriale con figli, senza rete parentale di sostegno, che necessitano di soluzioni abitative a basso costo per avere spazio e tempo di riorganizzarsi, sia a livello educativo che economico.

Art. 2 Procedura di accesso

Le richieste di inserimento abitativo dovranno pervenire all'Ufficio di Piano dell'Ambito Alto Sebino attraverso il filtro del segretariato sociale comunale.

La commissione avvierà una valutazione, in collaborazione con i servizi inviati, tenendo conto sia della situazione economica certificata attraverso l'isee sia della situazione di fragilità.

Verificati i requisiti di accesso si definirà il progetto individuale di housing sociale, attraverso il quale, tra l'altro, si regolamenteranno i tempi e le modalità di inserimento, si definiranno le fasi di intervento ed il monitoraggio sull'andamento del percorso nonché le fasi di verifica.

A fronte dell'inserimento in uno degli appartamenti di housing sociale dovrà essere concordato, con la persona e con il servizio inviante, un progetto socio- educativo sottoscritto dalle parti; il soggetto inoltre formulerà la domanda di inserimento sull'apposito modulo (*allegato A*). A fronte di avvio dell'inserimento abitativo l'ospite, il comune di provenienza e l'ente gestore dovranno sottoscrivere un "accordo di accoglienza" nel quale verranno declinati impegni, tempi,..... (*allegato B*)

La durata dell'inserimento abitativo non potrà superare, i sei mesi. Eventuali proroghe o deroghe dei tempi di inserimento dovranno essere concordate con l'ente inviante, l'ente gestore e autorizzate dalla commissione.

Il periodo di ospitalità non dovrà superare complessivamente i dodici mesi.

Art. 3 Utilizzo degli appartamenti

I fruitori dell'appartamento, di seguito denominati "ospiti", dovranno:

- considerarsi a tutti gli effetti responsabili di eventuali danni che arrecheranno all'immobile, ai mobili e alle cose in esso contenute;
- impegnarsi a non portare con sé oggetti e mobili ingombranti; non vi sono vincoli per quanto concerne oggetti di ridotte dimensioni;
- al termine dell'accoglienza sgomberare i locali dalle proprie cose nei tempi indicati, altrimenti tali beni saranno considerati in stato di abbandono;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche/malfunzionamenti o danni, connessi all'alloggio occupato, all'ente gestore;
- mantenere la residenza anagrafica nel Comune di provenienza;
- liberare l'alloggio nei tempi concordati con il servizio inviante e l'ente gestore;
- sottoscrivere, oltre alla domanda di inserimento, un accordo di accoglienza (*allegato B*) in cui verranno dettagliati i compiti e gli obblighi delle parti coinvolte;
- comunicare tempestivamente all'ente gestore assenze protratte per più di una settimana, in tal caso consegnare le chiavi allo stesso autorizzandolo a farne uso in caso di necessità;
- impegnarsi a non ospitare altre persone né consegnare a terzi le chiavi dell'alloggio;

- rendersi disponibile a condividere l'alloggio con altri ospiti.

L'ente gestore si riserva la possibilità di accedere, in caso di necessità, all'alloggio, in presenza dell'ospite, concordandone i tempi.

Solo in casi straordinari gli incaricati dell'ente gestore potranno accedere ai locali anche in assenza dell'occupante.

La violazione delle norme definite nel presente regolamento, e più in dettaglio nel progetto individuale, potrà comportare la cessazione del rapporto di ospitalità.

Art. 4 Priorità nell'assegnazione

Il presupposto per l'accesso agli alloggi di housing sociale è l'assenza o la precarietà abitativa.

Si rimanda al documento relativo alle linee operative, per il dettaglio dei requisiti di accesso e i criteri per la formazione della graduatoria.

Art. 5 Formula di ospitalità e costi

L'ospite dovrà corrispondere all'ente gestore una quota mensile a titolo di rimborso quale compartecipazione ai costi di utilizzo dell'alloggio.

Per i dettagli relativi a tale quota si rimanda alla "tabella quota ospite", definita dall'ente gestore e aggiornata periodicamente sulla base di eventuali variazioni dei costi.

Per accoglienze di durata inferiore a 15 giorni, la quota mensile prevista sarà decurtata del 50 %.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Ambito territoriale Alto Sebino

Linee guida per la gestione degli alloggi di Housing Sociale

Premessa

L'alloggio di Housing Sociale è una risorsa abitativa temporanea rivolta a soggetti con fragilità sociale con difficoltà anche di carattere abitativo.

Art. 1 – Finalità dell'housing sociale

La finalità degli alloggi di Housing è quella di garantire una soluzione abitativa temporanea a soggetti con fragilità al fine di avviare un progetto di autonomia abitativa con il supporto dei servizi di ambito.

Art 2 – Destinatari

Possono accedere agli alloggi di housing soggetti residenti in uno dei dieci Comuni della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Territoriale Alto Sebino, in carico ai servizi sociali di base o specialistici, con difficoltà di accesso alla casa e al lavoro e/o appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- neo maggiorenni, anche in uscita da comunità alloggio o percorsi di affido, per i quali si ritenga opportuno, per sviluppare il processo verso una vita autonoma, l'accompagnamento educativo anche nella sperimentazione dell'autonomia abitativa,
- persone con disabilità che hanno concluso il percorso di riabilitazione e/o educativo e che presentano competenze di base spendibili in un progetto di vita autonoma anche dal punto di vista abitativo,
- persone fragili che, per la situazione contingente e/o per la storia personale, presentano una situazione di emarginazione/fragilità per la quale la casa può rappresentare concretamente il "luogo" di avvio di un percorso di autonomia,
- nuclei monogenitoriali con figli, senza rete parentale di sostegno, che necessitano di soluzioni abitative a basso costo per avere spazio e tempo di riorganizzarsi, sia a livello educativo che economico.

Non è per nessun motivo possibile ottenere la residenza negli alloggi housing.

In caso di rischio di perdita della stessa sarà cura del comune interessato iscrivere il nucleo presso la propria residenza fittizia.

Art. 3 - Procedure di accesso

L'accesso al servizio di housing avviene previa presentazione della domanda da parte del soggetto interessato all'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo, disponibile presso il servizio sociale del proprio comune di residenza, e dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta per la valutazione del caso.

Art. 5 - Tempi per la presentazione della domanda

Le domande andranno presentate al bisogno e saranno valutate periodicamente tenuto conto della disponibilità di alloggi di Housing, o in previsione della disponibilità degli stessi a seguito di conclusione di progetti in corso.

La permanenza nell'alloggio di Housing avrà la durata definita nel progetto predisposto dal servizio sociale.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Per poter accedere agli alloggi di Housing sociale, la persona dovrà essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. non essere titolare di un diritto di proprietà piena, usufrutto, uso, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, anche in territorio non italiano, fatta eccezione per le seguenti situazioni:
 - a. allontanamento dall'abitazione familiare disposta dall'Autorità Giudiziaria
 - b. abitazione di proprietà affittata con contratto registrato ma dalla quale non percepisce rendita o concessa ad altri con contratto di comodato d'uso gratuito
 - c. abitazione assegnata all'ex coniuge/convivente
 - d. abitazione concessa in usufrutto ad altri
 - e. abitazione non agibile/senza idoneità alloggiativa
2. non avere una rete familiare disponibile ad accogliere il nucleo in difficoltà.

In assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 la domanda sarà ammissibile, ma valutata in subordine alla disponibilità di alloggi e limitatamente al tempo in cui l'eventuale alloggio disponibile non sarà occupato da soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al servizio.

Le condizioni indicate ai precedenti punti saranno verificate dall'assistente sociale di riferimento acquisendo dal soggetto richiedente apposite certificazioni o autodichiarazioni.

Si da per sottinteso che come previsto dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975 e specificatamente dall'articolo 2. (superficie abitabile) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e mq10 per ciascuno dei successivi.

Art. 7 – Valutazione delle domande e formulazione del progetto

Commissione di valutazione

La valutazione delle domande ammissibili avverrà a cura di una apposita commissione così costituita:

- funzionario CMLB,
- referente del progetto di housing
- funzionario dei comuni individuato dai componenti del tavolo tecnico,
- educatore professionale di ambito.

Alla commissione parteciperà inoltre l'assistente sociale competente con funzione di presentazione del soggetto per il quale viene proposto l'inserimento.

La commissione si riunisce periodicamente e predispone l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'alloggio; tale elenco verrà aggiornato periodicamente, tenendo conto dell'elenco preesistente e di eventuali nuove domande di accesso, verificando l'esistenza/il permanere dei requisiti di accesso per tutti i soggetti compresi nell'elenco.

Criteri di valutazione delle domande di accesso

Ai fini della formazione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'alloggio si valuterà l'esistenza delle seguenti condizioni ad ogn'una delle quali verrà attribuito un punteggio che, sommato, comporterà la collocazione nell'elenco dei possibili fruitori del servizio:

- **nucleo familiare**
 - a) numero componenti - verrà attribuito 1 punto per ogni componente
 - b) presenza di minori - verranno attribuiti 1 punto se presenti fino a due minori – 2 punti se presenti più di due minori
 - c) presenza di disabili - verrà attribuito 1 punto
 - d) presenza di anziani - verrà attribuito 1 punto
- **situazione abitativa**
 - a) sfratto esecutivo - verrà assegnato 0,5 punti

- b) esecuzione dello sfratto/avviso di soggio - verrà assegnato 1 punto
- **reddito da lavoro del nucleo**
Nella logica della valorizzazione della condizione per l'avveramento della temporaneità dell'ospitalità verranno assegnati i seguenti punteggi:
 - a) reddito da lavoro - verrà assegnato 1 punto
 - b) reddito da forme previdenziali connesse alla situazione occupazionale (cassa integrazione, disoccupazione,)
 - c) assenza di reddito - non verrà assegnato punteggio

Nel caso in cui nel nucleo si rilevino due delle tipologie sopra evidenziate, si assegnerà il punteggio più vantaggioso.

Nella valutazione delle domande la commissione terrà conto della proposta formulata dal servizio sociale competente, al quale spetta la predisposizione del progetto individualizzato di housing, la condivisione con l'utente ed il monitoraggio.

Il progetto individualizzato di housing dovrà contenere obbligatoriamente:

- i bisogni esplicitati dal richiedente, i bisogni e le fragilità reali rilevati,
- la presenza o meno di altri soggetti della rete parentale e/o della rete informale,
- la durata prevista del progetto,
- modalità e tempi delle verifiche.

Il progetto dovrà essere sottoscritto, per accettazione degli impegni che comporta, da parte del richiedente e/o dei soggetti coinvolti.

L'elenco costruito a seguito di valutazione della commissione avrà la validità di due mesi; a fronte di una disponibilità di posti letto, verificatasi entro i due mesi, il posto sarà assegnato in ordine di elenco, fatto salvo per situazioni di famiglie con sfratto esecutivo, le quali avranno comunque la precedenza. Rimane inteso che l'assegnazione terrà conto del numero di posti letto disponibili e del numero di componenti del nucleo richiedente.

In caso di calamità naturali o altre emergenze, la commissione potrà derogare all'ammissione dei richiedenti inseriti nell'elenco.

Art. 8. Decadenza dal beneficio dell'accesso al posto di housing

Il servizio di accoglienza cessa:

- alla scadenza del progetto,
- al venir meno delle condizioni di progetto e degli impegni assunti da parte del richiedente nell'accordo di accoglienza.

Art. 9 – Utilizzo degli alloggi da parte di altri soggetti

In caso di temporanea disponibilità degli alloggi, a seguito di assenza di richieste da parte di cittadini residenti nel territorio dell'Alto Sebino in possesso dei requisiti, la commissione potrà autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'alloggio/i libero/i:

- a) per l'attuazione di progetti di autonomia/sollievo/socializzazione, limitati nel tempo, destinati a persone disabili del territorio, anche a fronte di un'esplicita richiesta da parte di un'associazione/servizio,
- b) per l'inserimento temporaneo di persone residenti in comuni non afferenti all'Ambito Alto Sebino, previa sottoscrizione di un accordo con l'Ambito/Comune di riferimento e assunzione dello specifico impegno di spesa da parte dello stesso.

Art. 10 - Controllo e vigilanza

L'ente gestore del servizio di housing, tramite i propri servizi competenti, esercita d'ufficio oltre che su richiesta, visite periodiche sulla compiuta attuazione del progetto.

Art .11 Costi

L'ospite dovrà corrispondere all'ente gestore una quota mensile quale compartecipazione al costo del servizio; l'importo di tale quota è definita dall'ente gestore e sarà aggiornata annualmente sulla base di eventuali variazioni dei costi.

Nel caso di impossibilità da parte dell'ospite a sostenere il pagamento di tale quota, il comune di residenza del richiedente si impegna, dietro richiesta dello stesso, a compartecipare.

Art. 12. Tavolo di housing

Il tavolo di housing rappresenta il luogo di incontro di soggetti tecnici, del privato sociale e della componente politica, ai quali compete sviluppare le azioni complessive per la promozione dell'housing e per il monitoraggio del progetto di Housing sociale Alto Sebino.

Al tavolo compete inoltre la periodica verifica del progetto di housing complessivo e la proposta di eventuali modifiche/aggiornamenti agli strumenti di gestione del progetto, regolamenti, linee guida, accordi...